

INTRODUZIONE

“I DIRITTI NON SONO MERCE”

Il volume nasce per rispondere alla richiesta pressante e accorata di colleghi, studiosi e professionisti, di magistrati che quotidianamente sono chiamati a svolgere la funzione di *iudicare* e delle Istituzioni preposte al funzionamento della giustizia, di avere a disposizione una analisi delle rilevanti e complesse implicazioni delle “nuove” società tra avvocati, la disciplina delle quali è stata profondamente incisa dalla recente legge n. 124 del 2017. La transizione da una società tra avvocati partecipata e gestita esclusivamente da soci avvocati a una nella quale si ammettono non soltanto soci appartenenti ad altre professioni regolamentate, ma anche soci “non professionisti”, pone in effetti problemi operativi e sistemati assai rilevanti: diranno i lettori se l’intendimento e l’impegno di offrire soluzioni, o almeno un contributo significativo alle stesse, saranno stati soddisfacenti.

Il volume si pone come ideale e originale seguito della opera monografica “Società tra professionisti e società tra avvocati”, pubblicata da Giappichelli nel 2013 nella collana diretta da Guido Alpa e Ubaldo Perfetti, per l’ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense.

“Le Società tra avvocati” vengono qui inquadrare in una prospettiva di sintesi tra diritto commerciale e ordinamenti professionali, nella quale il *perno* è rappresentato dall’analisi costituzionale e istituzionale della professione forense e dal

suo significato più alto di irrinunciabile pilastro di democrazia: un valore al quale con questo volume ho inteso contribuire attraverso l'elaborazione sistematica dell'idea che, anche nella prospettiva del diritto commerciale, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato impongono un adattamento del fenomeno societario e del suo essere "pensato" in funzione dell'impresa e dei mercati alla deontologia forense.

Il lavoro si snoda attraverso un *iter* logico che mette dunque a confronto e fa dialogare il fenomeno dell'impresa con quello della professione forense, tenendo conto anche dei sistemi normativi e del panorama letterario presenti in altri ordinamenti. Le soluzioni proposte alle numerose questioni sistematiche e applicative che suscita la materia (dall'elaborazione degli statuti, alla *governance*, alla responsabilità professionale sino ai rapporti con la clientela e con le altre società tra professionisti, delle quali la società tra avvocati costituisce una *species*) si muovono nel perimetro classico del diritto commerciale (e non potrebbe essere altrimenti, in ragione della connotazione organizzativa "societaria") ma non si esauriscono nello stesso: sono infatti convinto che, anche nelle società tra avvocati, il primato deve sempre spettare all'utilità sociale e all'idea che "i diritti non sono merce".

Gianluca Bertolotti

Roma, 4 agosto 2020

CAPITOLO I

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, SOCIETÀ TRA AVVOCATI E “MERCATO”

SOMMARIO: 1. La legge 4 agosto 2017, n. 124 e le modifiche alla disciplina delle società tra avvocati: una disciplina lacunosa e atecnica. La visione “mercataista” della professione forense *versus* la tutela del diritto di difesa. – 2. Società tra professionisti e società tra avvocati: l’esercizio in forma societaria della professione forense è consentito esclusivamente alle STA costituite e disciplinate dalla legge n. 247 del 2012. – 3. Gli effetti della specialità delle società tra avvocati. – 4. L’espunzione del d.lgs. n. 96 del 2001 nel sistema delle società tra avvocati.

1. *La legge 4 agosto 2017, n. 124 e le modifiche alla disciplina delle società tra avvocati: una disciplina lacunosa e atecnica. La visione “mercataista” della professione forense versus la tutela del diritto di difesa*

Per effetto della legge n. 124 del 2017 (segnatamente dell’art. 1, comma 141 ...¹), entrata in vigore il 29 agosto 2017 e

¹Ci si deve chiedere se un tema che va ad incidere su un pilastro fondante l’essenza stessa dell’ordinamento democratico, quale è quello del diritto di difesa e degli strumenti necessari al suo esercizio, debba trovare spazio, anziché in una legge organica ad esso appositamente dedicata, nell’ennesimo comma di un “veicolo” che contiene argomenti di ogni genere, fra loro del tutto disomogenei, una sorta di deposito alla rinfusa, senza un dialogo trasparente, ampio ed appro-

che ha abrogato sia l'art 5 della legge n. 247 del 2012, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense”, sia il d.lgs. n. 96 del 2001 (come correttamente è stato affermato anche dalla recente sentenza pronunciata a Sezioni Unite dalla Suprema Corte, n. 19822 del 19 luglio 2018 e sulla quale si dirà meglio nel prosieguo), che disciplinava compiutamente il “primo” tipo (“speciale”, secondo alcuni, ma in ogni caso riconducibile allo schema organizzativo della società in nome collettivo) di società tra avvocati² e per effetto di *disposizioni palesemente e gravemente lacunose e per lo più atecniche* – dunque, in larga misura, incomprensibili, non solo per la generalità degli operatori del diritto, ma anche per gli specialisti della materia – si è attualmente al cospetto di una disciplina delle società tra avvocati caratterizzata da incertezze e conseguente enormi difficoltà, quando non anche “impossibilità”, di operare e di funzionare nell’interesse (di quello che, ad avviso chi scrive, è e deve essere l’interesse preminente vale a dire l’interesse) dei cittadini al pieno esercizio del diritto di difesa, il cui presidio costituzionale (24 Cost.) è superfluo ricordare³.

fondito che coinvolga attori competenti e operatori coinvolti in prima linea.

² Sulle “prime” società tra avvocati, ossia quelle previste dal d.lgs. n. 96 del 2001 si veda, fra i tanti, O. CAGNASSO, *La disciplina del modello residuale “società tra avvocati”*, in *Soc.*, 2001, p. 1180 ss.; M. STELLA RICHTER JR., *Società tra avvocati: prime riflessioni su costituzione, modificazione e nullità*, in *Foro it.*, 2001, p. 334; G. MONTALENTI, *La società tra avvocati*, in *Soc.*, 2001, p. 1178; AA.VV., *Le società tra avvocati*, Torino, 2002.

Da ultimo, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, mi sia consentito di rinviare al mio, *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Torino, 2013, p. 160 ss.

³ Cfr. G. ALPA, *La nobiltà della professione forense*, Bari, 2004; ID., *Le società tra avvocati*, in AA.VV., *Le società tra professionisti*, Milano, 2013, p. 1 ss.

Si veda anche l’introduzione al presente volume, “I diritti non sono merce”.

La considerazione dell’interesse dei consociati in termini di interesse “preminente” o, se si preferisce, di interesse “fondante”, non vuole essere retorica e non si esaurisce in una scelta di carattere politico, ma assume altresì un ruolo di primo piano nella interpretazione delle norme che regolano le società tra avvocati e nella costruzione sistematica delle stesse: si tratta, in altri e più espliciti termini, di considerare l’interesse dei cittadini alla tutela dei loro diritti il faro necessario e, al tempo stesso, idoneo ad orientare le scelte dell’interprete e alla luce del quale, dunque, qui s’intende navigare⁴.

In via preliminare, occorre osservare che l’intervento normativo in rassegna⁵ origina da un progetto e da idee marcatamente “mercatiste” della professione forense, progetto e

⁴ Per questa impostazione rinvio a G. BERTOLOTTI, *Società tra professionisti e società tra avvocati*, cit., pp. 10 e 31 s.

⁵ A ridosso dell’entrata in vigore del provvedimento in rassegna, in occasione del convegno del 6 novembre 2017 su *la legge per la concorrenza e le novità per la professione forense*, organizzato dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Novara, avevo già ampiamente criticato la nuova disciplina (nella mia relazione *Le società tra avvocati e il socio di capitale*, il cui contenuto è stato diffuso all’indomani del convegno e poi ripreso e pubblicato nel dossier dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense per il *Gruppo di lavoro e tavolo Agorà in tema di società tra avvocati*: G. BERTOLOTTI, *Le società tra avvocati*, Roma, 8 settembre 2018) la nuova disciplina.

In argomento si vedano M. CIAN, *Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”: prime note sulle novità nella legge sulla concorrenza*, in *Studium iuris*, 2017, p. 1257 ss.; ID., *La compagine sociale delle s.t.p. nei primi orientamenti della prassi: un puzzle incomponebile?* Nota a sent. Trib. civ. Treviso, sez. II, 20 settembre 2018 n. 3438, in *Giur. comm.*, 2019, p. 686 ss.; G. MARASÀ, *Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi*, in *Giur. comm.*, 2018, I, p. 28; P. GUIDA, *Novità in tema di requisiti dei soci della società tra professionisti*, nota a sent. Trib. civ. Treviso, sez. II, 20 settembre 2018 n. 3438, in *Notariato*, 2019, II, p. 165 e ss. Da ultimo, G. BERTOLOTTI, *Le società tra avvocati: statuto, soci e governance*, in *Corporate governance*, 2020, p. 24 ss.

idee sui quali ci si è diffusamente e criticamente soffermati già in altra sede⁶. Era perciò (quasi⁷) scontata, nella prospettiva di “mercato”, la scarsa attenzione che è stata riservata al profilo *valoriale* presidiato dall’esercizio della funzione forense, ossia la tutela dei diritti “tutti” dell’individuo e non invece la tutela dell’individuo soltanto se e nella misura in cui detta tutela sia “economicamente rilevante”⁸.

Si tratta dunque e più specificamente di una visione, quella che qui si sta denunciando, che collide con l’interesse generale dei cittadini ad esercitare il diritto di difesa e con l’inclusione delle categorie più deboli nel tessuto sociale del Paese.

Il fine prioritario al quale la presente analisi intende offrire un contributo è dunque quello di stimolare e rinnovare il dibattito con l’auspicio che le istituzioni possano, quanto prima, avviare un processo di riscrittura e di riforma organi-

⁶Cfr. G. BERTOLOTTI, *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Torino, 2002, *passim*, ove ulteriori riferimenti di bibliografia; Id., *Le società tra avvocati: statuto, soci e governance*, cit., p.8 ss.

⁷Per vero, specie negli ultimi anni, e soprattutto dopo il diffondersi della pandemia da covid 19, l’attenzione agli interessi diffusi si è fatta sempre più intensa e, in certa misura, si assiste ad un temperamento del binomio mercato e profitto, anche nella produzione normativa.

Si ché quanto si viene dicendo nel testo appare censurabile anche dal punto di vista dell’evoluzione storica dei fenomeni in esame.

⁸Il punto che qui s’intende porre in evidenza è stato autorevolmente posto all’attenzione delle Istituzioni da G. Alpa nella relazione pronunciata in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2012: «*I diritti non sono merce perché non possono essere incasellati in formule processuali compresse come se fossero rinchiusi dentro una bottiglia. I diritti non sono merce perché non possono essere sviliti od ostacolati da alti costi di accesso alla giustizia o affidati a procedimenti coattivi di conciliazione per di più amministrati da persone non competenti. I diritti non sono merce perché non possono essere difesi da avvocati asserviti a soci di capitale. I diritti non sono merce perché non possono essere trasportati da presidi giudiziari territoriali a centri di smistamento regionali o provinciali senza adeguate garanzie*».

ca della attuale disciplina, non soltanto delle società tra avvocati ma, più in generale, delle società tra professionisti, che consenta di giungere finalmente ad un sistema di regole attento, meditato e condiviso dai soggetti interessati, attraverso un ampio e pubblico dibattito.

Una proposta di riscrittura che deve partire anzitutto dall'accuratezza del *drafting* legislativo: è a dir poco impressionante l'elenco delle criticità determinato dalla insipienza tecnica della legge n. 124 del 2017 e dalla sciatteria delle formulazioni delle disposizioni in materia di società tra avvocati in essa contenute⁹.

2. Società tra professionisti e società tra avvocati: l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito esclusivamente alle STA costituite e disciplinate dalla legge n. 247 del 2012

Prima di procedere all'analisi del cambiamento di rotta

⁹ Quello della pessima formulazione della legge in rassegna non è peraltro il problema più rilevante circa la disciplina delle società tra avvocati. Il tema più urgente, sul piano legislativo, riguarda la frammentarietà delle disposizioni e la mancanza di una legge organica sulle società tra professionisti.

L'opinione di chi scrive è condivisa. Si veda, da ultimo, G. MARASÀ, *Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi*, cit., p. 28, il quale, dopo aver condivisibilmente osservato che: «Sono decenni che ci si affanna a stigmatizzare il modo con cui si legifera in Italia» afferma che l'intervento legislativo che ci occupa in tema di società tra avvocati «attesta, una volta di più, come il legislatore sia del tutto sordo alle esigenze di chiarezza e sistematicità della produzione legislativa».

Senza pretendere che il legislatore si preoccupi del “sistema”, si deve tuttavia pretendere che conosca (almeno) i temi sui quali legifera e che lo faccia (almeno) in modo chiaro.

delle società tra avvocati determinato dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è necessario fare chiarezza sulle diverse fonti che si sono stratificate negli ultimi anni e sul niente affatto agevole coordinamento delle stesse. Occorre muovere dal primo e certamente più significativo provvedimento di rottura totale¹⁰ con l'antico e persistente divieto di esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali: l'art.10 della legge n. 183 del 2011.

La motivazione "ufficiale" per la quale si è voluta una legge generale sulle società tra professionisti, appunto la legge n. 183 del 2011, secondo la relazione al provvedimento in esame, sarebbe consistita nel rilievo che il nostro Paese sarebbe «ancora uno dei pochi Stati membri che vieta ai professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali, salve rare eccezioni, di esercitare la loro professione in forma societaria»¹¹.

Si tratta di un enunciato rilevante per tentare d'individuare come si coordinano le regole in tema di società tra professionisti recate dalla legge n. 183 del 2011, il d.lgs. n. 96 del 2001 (che ha introdotto nell'ordinamento la società tra avvocati, seppure esclusivamente modellata secondo il tipo sociale della società in nome collettivo) e la legge n. 247 del 2012 (che disciplina la società tra avvocati "a tutto tondo", ossia, diversamente da quanto previsto dal citato d.lgs. n. 96 del 2001, modellata a scelta dei soci secondo uno qua-

¹⁰ Mi riferisco al fatto che per la prima volta si consente in termini generali, per l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate, l'adozione di tutti i tipi sociali disciplinati dall'ordinamento.

Nel passato e anche in tempi risalenti, il legislatore era intervenuto a regolare specifiche ipotesi nelle quali, per talune professioni intellettuali, si ammetteva l'adozione di uno specifico tipico sociale. In argomento e anche per gli ulteriori riferimenti rinvio a G. BERTOLOTTI, *Società tra professionisti e società tra avvocati*, cit., p. 21 ss.

¹¹ In questi termini la relazione tecnica del governo sulla bozza del c.d. "maxiemendamento" alla legge di stabilità dell'ottobre del 2011.

lunque dei tipi sociali disciplinati dall’ordinamento) e ciò al fine di cercare di comprendere non soltanto da quali norme è regolato l’esercizio della professione forense in forma societaria¹², ma anche la collocazione sistematica della società tra avvocati e il contributo che la stessa può recare ad un tema centrale, quale quello del rapporto tra professione intellettuale e forma societaria.

Sino all’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (che ha definitivamente chiarito la esclusione della professione forense dall’ambito di applicazione della legge n. 183 del 2011¹³, confermando così le conclusioni alle quali – pur in assenza della legge n. 247 del 2012 – ero pervenuto¹⁴ a pro-

¹² In argomento rinvio al mio *Le società tra avvocati: statuto, soci e governance*, cit., p. 24 ss.

¹³ Prima della legge n. 124 del 2017, che ha riscritto la disciplina delle società tra avvocati, stravolgendone l’impianto originario, era doveroso prendere atto che il diritto positivo consentiva di valutare una qualche *influenza* della legge n. 183 del 2011 rispetto alle società tra avvocati.

Occorre, infatti, osservare che l’art. 5 della stessa legge n. 247 del 2012, nel delegare il governo all’adozione di un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati, imponeva esplicitamente che si fosse tenuto conto – oltre che della rilevanza costituzionale del diritto di difesa – dell’art. 10 della legge n. 183 del 2011.

Si trattava di un profilo assai rilevante sul piano sistematico, la cui utilità poteva essere colta, in particolare, con riferimento alla questione, senza dubbio *centrale*, del rapporto fra società tra avvocati e imprese commerciali (sul tema si veda più avanti, nel prosieguo del lavoro).

La legge n. 124 del 2017, almeno apparentemente e sul piano formale, interviene in modo significativo anche su tale profilo perché elimina dalla nuova disciplina della società tra avvocati ogni e qualunque riferimento testuale alla legge n. 183 del 2011. Con la conseguenza che l’interprete deve ora interrogarsi sul senso della menzionata espunzione e sulle eventuali ricadute anche sul piano sistematico.

¹⁴ Cfr. G. BERTELOTTI, *Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, Torino, 2012, p. 109 s.; ID., *Società tra professionisti e società tra avvocati*, cit., p. 42 ss.

posito del coordinamento fra la legge n. 183 del 2011 e il d.lgs. n. 96 del 2001 e che oggi hanno trovato pieno accoglimento da parte della giurisprudenza¹⁵), le ipotesi in astratto percorribili sarebbero potute essere: anzitutto, quella di considerare abrogato il d.lgs. n. 96 del 2001, perché in definitiva inerente ad un ambito limitato (un solo tipo sociale) e confliggente con l'ampia apertura recata dalla legge n. 183 del 2011¹⁶. Tale ipotesi, prima della legge n. 124 del 2017,

¹⁵ Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nitida e approfonditamente argomentata pronuncia del 19 luglio 2018, n. 19282, hanno infatti definitivamente chiarito che l'esercizio della professione forense in forma societaria non è consentito ad ogni e qualunque società tra professionisti (STP), purché partecipata da un socio avvocato (tesi che, evidentemente per ragioni tutt'altro che scientifiche, continua ad essere avallata da una certa prassi notarile che imperterrita insiste ad includere l'esercizio della professione forense nell'oggetto sociale di società tra professionisti costituite ai sensi e per gli effetti della legge n. 183 del 2011 e da una altrettanto scorretta prassi ordinistica che provvede all'iscrizione delle stesse nell'albo degli avvocati, pur dopo la sentenza delle Sezioni Unite in rassegna), ma soltanto alle società tra avvocati disciplinate dalla legge n. 247 del 2012, come modificata per effetto della legge n. 124 del 2017. L'argomento decisivo speso da tale pronuncia è stata la considerazione della specialità della disciplina delle società tra avvocati rispetto alle disciplina "generale" delle società tra professionisti, come avevo sostenuto già nel mio *Società tra professionisti e società tra avvocati*, cit., p. 42 e da ultimo ribadito in G. BERTELOTTI, *Società tra avvocati: statuto, soci e governance*, cit., *passim*.

Sul tema, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017, già le riflessioni di G. MARASÀ, *Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi*, cit., p. 28 ss.

¹⁶ In argomento cfr. G. MARASÀ, *I confini delle società tra professionisti*, in *Soc.*, 2012, p. 399; C. IBBA, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. not.*, 2012, I, p. 7 ss.; G. BERTELOTTI, *Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 109 s.; ID., *Società tra professionisti e società tra avvocati*, cit., p. 159 ss.

sarebbe stata immediatamente da respingere¹⁷.

In primo luogo, infatti, la legge n. 183 del 2011 non abrogava formalmente il d.lgs. n. 96 del 2001; di poi l'art. 10, legge n. 183 del 2011 all'ultimo comma faceva salvi i “modelli societari” già vigenti al momento della sua entrata in vigore e, infine, il regolamento di attuazione sulle società tra professionisti (decreto del ministero della giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013) prevedeva esplicitamente all'art. 2, comma 2, che «il presente decreto non si applica alle associazioni professionali ed alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1».

Altra via percorribile sarebbe potuta essere quella di risolvere la questione in rassegna con il criterio della specialità e dunque ritenere che il d.lgs. n. 96 del 2001 fosse legge speciale rispetto alla legge n. 183 del 2011.

In questo secondo caso, però, si aprivano ulteriori alternative, potendosi sostenere: *i*) che il d.lgs. n. 96 del 2001 si applicasse a tutte le società tra avvocati, anche a quelle costituite secondo la legge n. 183 del 2011; *ii*) che società tra avvocati potevano essere costituite soltanto secondo le indicazioni recate dal d.lgs. n. 96 del 2001 e che quindi la professione forense non sarebbe stata soggetta alle regole generali previste per tutte le altre professioni ordinistiche di cui alla legge n. 183 del 2011; *iii*) che i provvedimenti in considerazione viaggiassero su *binari paralleli* e che dunque si sarebbe potuto costituire una società tra avvocati secondo il

¹⁷ In senso contrario M. CIAN, *Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”: prime note sulle novità nella legge sulla concorrenza*, cit., p. 1257 ss., per il quale, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 124 del 2019, il d.lgs. n. 96 del 2001 non dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato, dal momento che il nuovo modello normativo, laddove si optasse per le società di persone, non si sovrapporrebbe «totalmente» alla STA ivi disciplinata. Ma vedi *infra* testo e note.

d.lgs. n. 96 del 2001, soggetta alle disposizioni ivi recate, oppure costituire una società tra avvocati in base alla legge n. 183 del 2011 e naturalmente soggetta alle regole ivi recate (*diverse* da quelle di cui al d.lgs. n. 96 del 2001).

Orbene, in ragione del fatto che l'ordinamento al tempo dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 già contemplava la società tra avvocati e ne regolava la costituzione, la *governance* e le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali¹⁸, si sarebbe dovuto ritenere – in virtù della ricordata motivazione – che l'art. 10, legge n. 183 del 2011 si sarebbe dovuto applicare soltanto a quelle professioni regolamentate per le quali non era già consentita e disciplinata l'adozione della forma societaria, con esclusione, dunque, della professione forense per la quale la legge aveva già predisposto regole per l'esercizio in forma societaria¹⁹.

¹⁸La società di avvocati è stata istituita dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 «Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale».

In argomento, in luogo di altri, O. CAGNASSO, *La disciplina residuale del modello "società tra avvocati"*, cit., p. 1180 ss.; M. STELLA RICHTER JR., *Società tra avvocati: prime riflessioni su costituzione, modificazione e nullità*, cit., p. 334; P. MONTALENTI, *La società tra avvocati*, in *Soc.*, 2001, p. 1178; AA.VV., *Le società di avvocati*, cit.

¹⁹Nel senso del testo, già G. BERTOLOTI, *Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, cit., p. 105; ID., *Società tra professionisti e società tra avvocati*, cit., p. 159 ss.; G. MARASÀ, *I confini delle società tra professionisti*, cit., p. 397 ss.; C. IBBA, *La partecipazione sociale nelle società tra professionisti e nelle società tra avvocati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 621 ss.

In senso diverso A. TOFFOLETTO, *Le società tra professionisti – Il commento*, in *Soc.*, 2012, p. 32, testo e nota 6, per il quale eventuali impedimenti contenuti nella disciplina speciale devono ritenersi superati dalla nuova norma che «sembra avere la forza, di per se stessa, di riformare l'intera materia». Da ciò l'Autore deduce che l'art. 3, legge 22 gennaio 1934, n. 36 (legge professionale degli avvocati), secondo cui «l'eser-